

Parte prima - N. 18

Anno 42

28 luglio 2011

N. 119

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2011, N.12

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE) E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA), RELATIVAMENTE ALLA CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007

1. Nel titolo della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) le parole "direttiva 79/409/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 2009/147/CE".

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima."

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole "direttiva n. 79/409/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 2009/147/CE".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:" sono sostituite dalle parole "I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:";

b) alla lettera a), la parola "del" è sostituita dalle parole "di cattura e di";

c) alla lettera b), dopo la parola "prelievo" vengono aggiunte le parole ", gli impianti o i metodi di cattura";

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati";

e) alla lettera d), dopo le parole "il numero" vengono aggiunte le parole "degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e";

f) alla lettera e), dopo le parole "i soggetti abilitati" vengono aggiunte le parole "alla cattura e".

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere: "e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e ter) i controlli che saranno effettuati."

Art. 4

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole "n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)" sono sostituite dalle parole "2009/147/CE e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli impianti di cattura

di uccelli ad uso di richiamo attivabili e”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:

a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;

b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:

1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;

2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;

3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;

4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “La richiesta” sono aggiunte le parole “per l'autorizzazione al prelievo”;

b) alla lettera b), le parole “ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate” sono sostituite dalle parole “per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando:”.

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole “il provvedimento amministrativo” sono sostituite dalle parole “i provvedimenti amministrativi”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

“2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è inserito il seguente comma:

“2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola “oggetto” sono aggiunte le parole “di cattura o”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola “sospendere” sono aggiunte le parole “la cattura e”.

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, la sigla “INFS” è sostituita dalla sigla “ISPRA”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe”.

Art. 8

Disposizione transitoria

1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento amministrativo regionale di cui all'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2011

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 825 del 13 giugno 2011; oggetto assembleare n. 1488 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 83 del 16 giugno 2011;

- assegnato alla II Commissione assembleare permanente “Politiche Economiche” in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2011 del 14 luglio 2011, con relazione scritta del consigliere Damiano Zoffoli, nominato dalla Commissione in data 30 giugno 2011;

Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 26 luglio 2011, atto n. 22/2011.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 2

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, è il seguente:

«Art.1 – Finalità

1. Nella regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva medesima.»

Nota all'art. 3

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, è il seguente:

«Art.2 - Attuazione delle deroghe

1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.»

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, è il seguente:

«Art.2 - Attuazione delle deroghe

(omissis)

2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:

- le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
- i mezzi di prelievo autorizzati;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- i soggetti abilitati al prelievo.»

Nota all'art. 4

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, è il seguente:

«Art. 3 - Procedure

1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all'articolo 2, comma 2.»

Comma 3

2) Il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, è il seguente:

«Art. 3 – Procedure

(omissis)

2. La richiesta deve contenere:

- l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
 - la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:
- le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati

nell'anno precedente;

2) la localizzazione dei danni;

3) il periodo di concentrazione dei medesimi;

4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.»

Comma 4

3) Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, è il seguente:

«Art. 3 – Procedure

(omissis)

Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, emana il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 2 della presente legge.»

Nota all'art. 5

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, è il seguente:

«Art. 4 - Controlli e sanzioni.

(omissis)

2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'INFS.»

Nota all'art. 6

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, è il seguente:

«Art. 5 - Limitazioni al prelievo in deroga

1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.»

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, è il seguente:

«Art. 5 - Limitazioni al prelievo in deroga.

(omissis)

2. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.»

Nota all'art. 7

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale del 15 febbraio 1994, n. 8, che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria**, è il seguente:

«Art. 54 – Cattura di uccelli a fini di richiamo.

1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia.»

Nota all'art. 8

Comma 1

1) Per il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE**, vedi nota 2) all'art. 3.